

Verbale di assemblea straordinaria dei soci

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di marzo alle ore 9,00, presso la sede in Castelfranco Veneto, Piazza Giorgione n. 64/C, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione UNITI-PER WAMBA ONLUS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello statuto sociale a seguito del D.GLS. 117/2017 e delibere conseguenti;
- 2) Modifica sede legale dell'associazione
- 3) varie ed eventuali.

IL FUNZIONARIO (*)
Damiano Carmelo Laterno

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Pesce Giuseppe, in qualità di Presidente che chiama a fungere da segretario verbalizzante il Signor Lago Simone.

Il Presidente, constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci e affisso presso la sede sociale ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo;
- che sono presenti tutti i soci iscritti all'Associazione nelle persone dei signori Lago Simone, Turcato Monia, Lago Mariagrazia, Furlanetto Alessandra, Feo Domenico, Brion Paola Angela, Pesce Sabina, Pesce Chiara e Pesce Giuseppe;

dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente che illustra la necessità di adeguare il proprio statuto a seguito dell'entrata in vigore del Codice degli Enti del Terzo Settore, d. lgs. 117/2017, a seguito del quale viene soppressa l'Anagrafe delle Onlus.

Viene data lettura della nuova proposta di statuto, redatto secondo lo schema guida della Regione Veneto.

Segue esauriente discussione, al termine della quale il Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sulla proposta avanzata:

contrari: nessuno

favorevoli: tutti e nove i soci presenti

astenuiti: nessuno

Lo statuto nella nuova versione conforme alla nuova normativa vigente è approvato e l'assemblea conferisce mandato al Presidente per le comunicazioni di rito la richiesta di iscrizione al RUNTS settore Organizzazioni di Volontariato, avvalendosi anche di professionisti esterni per il loro espletamento.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa gli associati che si rende necessario spostare la sede legale dell'Associazione da Castelfranco Veneto (TV), Piazza Giorgione n. 64/C a Castelfranco Veneto (TV), via Romagna n. 40 interno 64.

Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sulla proposta avanzata:

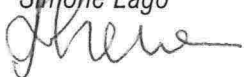
contrari: nessuno

favorevoli: tutti e nove i soci presenti

astenuiti: nessuno

Conclusa la discussione dei punti dell'ordine giorno, null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle 10.15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Simone Lago



Il Presidente
Giuseppe Pesce





ODV SCHEMA GENERICO

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Uniti per Wamba Organizzazione di Volontariato", per brevità anche ODV, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in via Romagna n. 40 interno 64 nel comune di Castelfranco Veneto (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

L'interpretazione dello statuto deve essere condotta secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, si propone quale promotrice di attività di solidarietà sociale primariamente verso le popolazioni bisognose del territorio di Wamba e delle zone circostanti, sito in Africa nel nord dello stato del Kenya, nel pieno rispetto della loro autonomia culturale e politica.

Per queste finalità metterà le proprie energie culturali, materiali ed economiche a sostegno di dette popolazioni e comunità, nonché di singoli individui, del territorio di Wamba e zone circostanti che si trovano in una reale situazione di bisogno.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e precisamente:

Teo Decreti
Direzione Provinciale
Ufficio Territoriale
Dipartimento di Economia e Finanze
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) ~~formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;~~

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Sostegno di progetti e microprogetti in favore delle comunità e di singoli individui del territorio di Wamba e zone circostanti, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria, riguardante scambi culturali tra gli operatori sanitari;
- Promozione e organizzazione, senza alcuno scopo di lucro, di iniziative volte alla raccolta di fondi da utilizzare per le finalità dell'associazione;
- Messa a disposizione delle comunità e di singoli individui del territorio di Wamba e zone circostanti, in situazione di bisogno, di volontari, aiuti alimentari, tecnologici ed economici;
- Assistenza, anche economica, nei limiti delle possibilità dell'associazione, alle singole comunità che intendono affrontare programmi di educazione e sostegno dei bambini bisognosi anche mediante l'adozione a distanza;
- Sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi del sottosviluppo del territorio di Wamba anche attraverso la divulgazione di materiale editoriale (libri, riviste, volantini) mostre, ecc.;
- ~~Organizzazione del lavoro di volontari nel territorio di Wamba e delle zone circostanti;~~

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare anche con altri enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6
(Ammissione)

Sh R
Sh R

Teodoro

fu AS

Silvia

dy. Basso

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati



Al N Silvia



i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli Organi Sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo
- Revisore legale

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Organo di Controllo o Revisore legale.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il venir meno, nel corso del mandato, del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 11

(Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

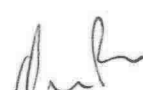
Ciascun associato, compresi i soci enti, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentarne al massimo due soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione.

La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta o mezzo elettronico (posta elettronica, messaggistica istantanea, ecc.) spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.




Fed. Dami

PBB

fu

Roberto

Q. Longo

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti decisioni coinvolgenti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina il Presidente del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di appello avverso la decisione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13

(Assemblea Ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, fissata almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno % degli associati.

ART. 15

AmB

Longo

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo d'amministrazione può essere composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e i rappresentanti legali degli enti associati.

Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore subentra nella carica il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo di amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente la data della riunione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno, inviate almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In base gli argomenti trattati il Consiglio Direttivo può far partecipare liberamente altri soci o figure esterne all'associazione per acquisire pareri o consulenze, senza diritto di voto.

L'organo amministrativo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, ferma restando la competenza dell'assemblea in merito all'eventuale regolamento dei propri lavori;
- determina la quota associativa annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- delibera in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, un Responsabile della Promozione.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere assunte dal medesimo consigliere.

Le cariche sono assunte a titolo gratuito.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta l'organizzazione in tutte le sedi e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. È eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

ART. 17 (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 18 (Il Segretario)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario, inoltre, cura la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del libro verbali Dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro del Associati; cura l'invio e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi Associati e all'aggiornamento del libro relativo.

ART. 19 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione e cura la contabilità dell'ente secondo le norme di cui al D. Lgs. 117/2017.

ART. 20



Fedamore

fr *Ilm* *R* *PR* *Dr. Amore*

(Responsabile della Promozione)

Il responsabile della Promozione cura, con la collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo, le attività di raccolta fondi dell'Associazione, quelle di percezione dei bisogni delle comunità di Wamba, l'individuazione dei progetti ad essi conseguenti, le attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi del sottosviluppo del territorio di Wamba e zone del circondario e la divulgazione di materiale editoriale.

ART. 21

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

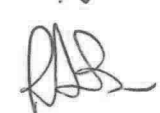
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. La visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

ART. 23

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
- sal*
Ilm

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione

Sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26

(Il bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione. Il bilancio è predisposto dalil Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno salvo il diverso termine che la legge dovesse prevedere.

ART. 27

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Convenzioni)

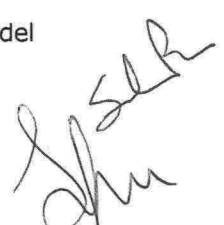
Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 29

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017.



Feo Domenico

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 31

(Responsabilità della Organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione. La rappresentanza generale nell'associazione davanti a terzi in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e ad ogni altro membro del consiglio al quale sia stata attribuita apposita delega e nei limiti della stessa, nonché ad eventuali altre persone alle quali sia stata attribuita idonea procura.

ART. 32

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 33

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli Associati

- Pesce Giuseppe nato a Noale il 28/05/1943, c.f. PSCGPP43E28F904X *Giuseppe Pesce*
- Lago Simone nato a Castelfranco Veneto il 06/12/1971, c.f. LGASMN71T06C111G *Simone Lago*
- Turcato Monia nata a Castelfranco Veneto il 19/07/1974, c.f. TRCMNO74L59C111G *Monia Turcato*
- Lago Mariagrazia nata a Castelfranco Veneto il 21/09/1955, c.f. LGAMGR55P61C111H *Mariagrazia Lago*
- Furlanetto Alessandra nata Noale (VE) il 03/09/1949, c.f. FRLLSN49P43F904H *Alessandra Furlanetto*
- Feo Domenico nato a Nettuno (RM) il 04/06/1962, c.f. FEODNC62H04F880Z *Feo Domenico*
- Brion Paola Angela nata in Australia (EE) il 20/04/1968, c.f. BRNPNG68D60Z700C *Paola Angela Brion*



Foto Documento

fr RRR Kuluher Sol Ben R J. M...

- Pesce Sabina nata a Noale (VE) il 01/02/1971, c.f. PSCSBN71B41F904K *Sol Ben*

- Pesce Chiara nata a Castelfranco Veneto (TV) 15/04/1976, c.f. PSCCHR76D55C111J

Ch...

AGENZIA ITALIANA DI STATO
UFFICIO DI STATO DI STATO
Registrazione 31 MARZO 2026
di N. 257 Serie 3

Leg. del Fisco € 200
DUE UMO
cod. trib. 1550.

IL FUNZIONARIO (*)
Dante *[Signature]*

[Signature]



DIREZIONE PROVINCIALE DI: TREVISO

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONTEBELLUNA

Registrazione di Atto Privato

Il 31/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T5S, serie 3, numero 257

data di stipula: 30/03/2026

ident.vo telematico: T5S26L000257000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90017330268

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90017330268				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

IL FUNZIONARIO (*)
Damiano Carmelo Paternò